

OGGETTO: Applicazione art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 – Norme in materia di cauzioni delle bombole.

Si fa seguito alle note relative all'applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 , in materia di cauzioni delle bombole.

Visti i numerosi quesiti che continuano a pervenire a questa Amministrazione in materia di svincolo delle cauzioni, si riepilogano qui di seguito, per completezza di informazione, gli ulteriori documenti necessari ad ottenere l'autorizzazione allo svincolo delle cauzioni:

- copia dei titoli di spesa inerenti le opere per le quali si richiede lo svincolo, con allegata apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, insieme con la copia del documento di identità del sottoscrittore, nella quale si dichiara l'autenticità della documentazione relativa ai titoli di spesa inviati;
- copia della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria stipulata a garanzia della restituzione all'utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo, da inviare a questa Amministrazione al termine dell'iter istruttorio per il rilascio del decreto di svincolo delle cauzioni .I **beneficiari** di tale documento, quali soggetti garantiti, sono gli stessi utenti finali ai quali è stata consegnata, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza e, pertanto, la dicitura da riportare sulla polizza è la seguente: “ **depositari dei depositi cauzionali, quali risultano da apposito registro matricole**”;
- l'entità della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria deve essere commisurata all'ammontare del monte cauzioni che si intende svincolare e dovrà essere stipulata per un tempo non inferiore a **cinque anni**: alla scadenza del quinquennio si dovrà procedere al rinnovo, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Si chiarisce, infine, che nel caso in cui la tenuta delle cauzioni non sia stata fatta tramite apposito registro matricole, ma genericamente tramite **contabilità**, il richiedente è tenuto a presentare anche apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, insieme con la copia del documento di identità del sottoscrittore, nel quale si attesti che “nel caso di richiesta di restituzione dell'ammontare della cauzione da parte dell'utente finale, la Società è in grado di individuare correttamente la cauzione corrispondente”.

La suddetta documentazione integra quanto già indicato nella nota in data 14 settembre 2006, inviata tramite le Associazioni di categoria ed inserita nel sito del monitoraggio GPL all'indirizzo : **[http:// dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/monitoraggiogpl.asp](http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/monitoraggiogpl.asp)**.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Laura Vecchi